

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1770

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato DELBONO

Disposizioni in materia di assegno sostitutivo  
dell’accompagnatore militare

*Presentata il 4 ottobre 2006*

ONOREVOLI COLLEGHI! — I grandi invalidi di guerra e per servizio militare più gravemente colpiti, come elencati alle lettere A), A-bis), B), C), D) ed E) della tabella E allegata al testo unico sulle pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, hanno, fin dal termine del secondo conflitto mondiale, fruito di un accompagnatore militare di leva, grazie al quale hanno potuto recuperare un minimo di quella autonomia che costituisce la primaria esigenza per l’esercizio della libertà di ogni uomo.

Si parla di un istituto che nel tempo si è sempre rivelato un insostituibile e prezioso ausilio che ha consentito a persone colpite da cecità totale o dall’amputazione dei quattro arti, da paraplegia o da altre gravissime invalidità di ridare alla propria esistenza un significato e un ruolo di essere umano all’interno della famiglia e nei rapporti interpersonali e relazionali.

Come è noto, l’evoluzione di una nuova prospettiva della società, scaturita da mutate condizioni internazionali e da una diversa visione organizzativa della vita quotidiana e dei rapporti sociali, ha portato alla sospensione, a decorrere dall’anno 2005, del servizio militare di leva e con esso al venire meno del servizio di accompagnamento riconosciuto ai grandi invalidi finora svolto da giovani militari.

Di fronte a questa mutata situazione, che si è posta in termini che non si esita a definire drammatici per questi grandi invalidi, il Parlamento, con la legge 27 dicembre 2002, n. 288, ha concretizzato un primo intervento, istituendo un assegno sostitutivo in subordine alla mancata possibilità di ottenere un accompagnatore militare o del servizio civile di cui alle leggi n. 230 del 1998 e n. 64 del 2001.

La modesta copertura posta a disposizione del Parlamento ha condizionato, però, la formulazione del testo, ponendo

limiti di fruibilità all'interno della medesima categoria, creando di fatto cittadini di serie A, di serie B e persino di serie C.

Con la legge n. 44 del 2006, nonostante il fatto che lo stanziamento iscritto nella legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del 2004) avrebbe consentito, oltre al miglioramento dell'importo dell'assegno, anche l'estensione a tutti gli aventi titolo del beneficio stesso, per problemi intercorsi durante l'iter di approvazione, i predetti benefici, compresa l'estensione a tutti gli aventi titolo, sono stati limitati al 31 dicembre 2007.

Accadrà quindi, qualora la presente proposta di legge non dovesse essere approvata entro tale data, che oltre 1.200 aventi titolo all'assegno se ne troveranno privati, tornando in vigore i criteri selettivi introdotti dalla legge n. 288 del 2002.

Ciò detto, con la presente proposta di legge si vuole anche dare una risposta adeguata e definitiva alla esigenza di tali aventi titolo di fruire di un assegno mensile più rispondente ai costi che devono sopportare per la remunerazione di un accompagnatore personale, comprensiva dei prescritti contributi previdenziali e della tredicesima mensilità, come previsto da tutti i contratti nazionali.

Inoltre, come del resto è previsto per tutte le voci componenti la pensionistica di guerra, si rende necessario applicare anche a questo istituto l'adeguamento automatico stabilito dalla legge n. 656 del 1986, e successive modificazioni, così da evitare che si debba costringere la categoria dei grandi invalidi di guerra a richiedere aggiornamenti periodici dell'assegno stesso.

Con l'articolo 1, comma 1, della presente proposta di legge, si riconosce tuttavia ai grandi invalidi, dianozi specificati, la possibilità di optare fra un accompagnatore del servizio civile, con scelta nominativa, e un assegno sostitutivo; ogni problema procedurale viene così semplificato restando esclusiva facoltà del grande invalido tale opzione.

Con i commi 2 e 3 si interviene sugli aspetti economici dell'assegno elevandolo, per gli anni 2006 e 2007, dai 900 euro attuali a 950 euro mensili e, a decorrere dall'anno 2008, a 1.200 euro per tredici mensilità, a un livello, cioè, capace di porre il grande invalido nella possibilità di retribuire, ivi compresi i citati oneri contributivi, una persona di accompagnamento per un orario di servizio di 25-30 ore settimanali.

Con l'articolo 2 si vuole estendere all'assegno sostitutivo l'adeguamento automatico previsto dalla legge n. 656 del 1986, e successive modificazioni.

L'articolo 3 fissa l'ammontare della spesa per gli anni 2008 e seguenti in 23.000.000 di euro, copertura che, a conti fatti, risulta sufficiente agli interventi economici previsti. Difatti, dai dati resi noti dal Ministero dell'economia e delle finanze, che mostrano, alla data di gennaio 2005, 1.329 grandi invalidi di guerra e tabellari ascritti alle lettere A) e A-bis), e 315 ascritti dalla lettera B), numero 1), alla lettera E), numero 1), della tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, si può desumere che, alla data di entrata in vigore della legge, il numero dei potenziali fruitori dell'assegno sostitutivo si sarà sensibilmente ridotto, stante l'inevitabile riduzione annua del 10 per cento dei beneficiari *mortis causa*.

L'articolo 4, infine, abroga la citata legge 7 febbraio 2006, n. 44.

Onorevoli colleghi, si raccomanda la sollecita approvazione della presente proposta di legge, così da eliminare le attuali discrepanze e iniquità tra grandi invalidi aventi in eguale misura diritto all'assistenza di un accompagnatore e dare uno strumento normativo definitivo in grado di ricreare fiducia e serenità all'interno di una categoria di persone gravemente colpite dagli eventi bellici e ormai in età avanzata.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. In sostituzione dell'accompagnatore militare previsto dall'articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, i pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, A-*bis*), B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della tabella E allegata al medesimo testo unico, possono ottenere a domanda, con scelta nominativa, un accompagnatore del servizio civile di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e successive modificazioni, o in alternativa un assegno mensile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, insigniti di medaglia d'oro al valor militare.

2. Per gli anni 2006 e 2007 la misura dell'assegno di cui al comma 1 è fissata in 950 euro mensili, esenti da imposte, per dodici mensilità in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-*bis*) della tabella E, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi ascritti alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2008, la misura dell'assegno di cui al comma 1 è elevata a 1.200 euro mensili, esenti da imposte, per tredici mensilità in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-*bis*)

della tabella E allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi ascritti alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E.

4. L'importo dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo può essere aumentato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288.

5. Alla liquidazione degli assegni di cui al presente articolo, da erogare a domanda degli interessati, provvedono mensilmente le amministrazioni e gli enti già competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici.

#### ART. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, all'assegno sostitutivo previsto dall'articolo 1 della presente legge si applica l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni.

#### ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa:

a) di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 535, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

b) di 23.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale »

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La legge 7 febbraio 2006, n. 44, è abrogata.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,30



\*15PDL0016710\*